

CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO ATTO N. 63 DEL 18/03/2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFAZIONE DELLA SOSTA NEGLI STALLI BLU E DELLE ALTRE LIMITAZIONI IN TERMINI DI TEMPO E ORARIO (COSIDDETTE ZONA A DISCO ORARIO) IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFAZIONE DELLA SOSTA NEGLI STALLI BLU E DELLE ALTRE LIMITAZIONI IN TERMINI DI TEMPO E ORARIO (COSIDDETTE ZONA A DISCO ORARIO) IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

- Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visti i DPCM dell'8, del 09 e dell'11 marzo 2020 con cui vengono stabilite le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;
- Considerato che i predetti DPCM introducono la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche e la conseguente limitazione dello spostamento dei veicoli;
- Visto in particolare il DPCM dell'11 marzo 2020 relativo all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19;
- tenuto conto della necessità di garantire il rispetto del DPCM citato, in base al quale tutti gli spostamenti individuali devono essere limitati a motivi indifferibili ed urgenti;
- rilevato che in conseguenza di quanto sopra richiamato, la maggior parte della popolazione è costretta a permanere presso il proprio domicilio non allontanandosene quotidianamente con i propri veicoli, vedendosi costretta a mantenerli in sosta anche in aree in cui questa è di norma soggetta a pagamento (c.d. strisce blu);
- preso atto altresì che il citato DPCM 11 marzo 2020 #iorestoacasa consente l'apertura di farmacie e supermercati, oltre ad altri esercizi per l'approvvigionamento di beni di prima necessità, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro tra una persona e l'altra ed evitando in ogni caso gli assembramenti; considerato che al fine di garantire il rispetto di tali indicazioni il tempo medio di permanenza negli esercizi commerciali può superare il tempo stabilito dalle aree di sosta regolamentate a disco orario e si ritiene pertanto opportuno eliminare la limitazione temporale di sosta;
- Visti gli art. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

 Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020 compreso, le seguenti disposizioni:

- L'esenzione del pagamento per la sosta negli stalli destinati alla sosta a pagamento su

tutto il territorio comunale;

 La regolamentazione dei posti auto a disco orario (inclusi gli stalli destinati al carico e scarico delle merci) è revocata su tutto il territorio comunale; per tali stalli è pertanto

consentita la sosta senza limitazione temporale;

Si da atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e viene resa pubblica

mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i

mezzi di comunicazione di stampa.

Stante la situazione emergenziale in atto e la natura non coercitiva del presente

provvedimento, lo stesso non sarà reso noto mediante aggiornamento della segnaletica

verticale.

Gli ufficiale ed agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.

12 CDS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, in alternativa ricorso al TAR di Bologna, ai

sensi del D.Lgs n. 104/2010, entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/71;

Tutti i termini decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Lì, 18/03/2020

il Commissario Straordinario

Nicola Izzo